



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2011, proposto da: Cds Service 81 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Calcioli e Giuseppe Dimitri Scognamiglio, con i quali elettivamente domicilia in Ercolano alla via Sac. B. Cozzolino n.170 e perciò domiciliata per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Napoli;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.81;

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Anna Peluso e Chiara Di Biase, con le quali elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco alla via Nilde Jotti e perciò domiciliata per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Napoli;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Scuole Italiane Formazione, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Caracciolo n.15;

per l'annullamento

1.della Nota prot.n. 2010.0762753 del 22/09/2010, notificata il 10/12/2010, emessa dal Dirigente dell'A.G.C. - Piano Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "Corsi di Aggiornamento relativi all'attività formativa

per Alimentaristi - non validità degli Attestati di formazione per Alimentaristi rilasciati da altre regioni con la modalità on-line";

2. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della A.S.L. Napoli 3 Sud;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22.01.2011 e depositato in data 18.02.2011 parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi diritto:

Eccesso di potere per illogicità – Disparità di trattamento – Contraddittorietà – Ingiustizia manifesta;

Eccesso di potere e/o nullità dei provvedimenti per insufficiente e contraddittoria motivazione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 e 21 septies della Legge 241/90 e s.m.i;

Violazione e falsa applicazione dell'art.7 Legge n.241/90.

Si costituiva la Regione Campania, che resisteva al ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

Interveniva ad opponendum la Scuole Italiane Formazione.

Parte ricorrente impugna la nota prot. 0762753 del 22 settembre 2010 del Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale della Regione Campania, nella quale testualmente si sancisce la non validità degli attestati di formazione degli "alimentaristi" conseguiti in altre Regioni con la modalità dei corsi on-line («gli attestati rilasciati da altre Regioni con la modalità on-line non sono ritenuti validi»), non essendo stata ancora attivata in Regione Campania la procedura dell'espletamento della formazione in via telematica.

La difesa dell'istante censura la nota indicata sotto il profilo dell'eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche, meglio innanzi precisate, e della violazione di legge.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La determinazione dell'Amministrazione Regionale di non riconoscere la validità degli attestati di formazione conseguiti presso altre Regioni mediante corsi on-line, fondata sul solo fatto della mancata disciplina e della mancata attivazione di tale modalità di

formazione nella Regione Campania, è illegittima sotto il denunciato vizio dell'eccesso di potere.

Giova premettere, in primo luogo, che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.46 del 23 febbraio 2005, integrato dal successivo D.D. n.148 del 1° agosto 2006, ha disciplinato, in attuazione del Regolamento CE n.852/2004, le modalità di attuazione dei processi formativi per il rilascio dell'attestato di formazione e/o di aggiornamento agli alimentaristi, in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art.14 L.832/62, e, in secondo luogo, che con successivi DD. nn. 9 e 10 del 2006 la Regione Campania ha previsto e disciplinato l'accreditamento degli Enti deputati alla formazione e all'aggiornamento in parola, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali, limitatamente allo svolgimento di corsi "in aula".

Diversamente da altre Regioni, perciò, la Regione Campania non ha provveduto (ancora) a disciplinare lo svolgimento di corsi di formazione o di aggiornamento on-line. Tale circostanza – ad avviso del Tribunale - non può ritenersi bastevole a fondare il diniego di riconoscimento della validità degli attestati di formazione/o di aggiornamento conseguiti con modalità on-line in altre Regioni, in carenza di una valutazione circa la rispondenza della modalità di conseguimento degli attestati in parola, da un lato, alla normativa comunitaria, e, dall'altro, alla propria disciplina quanto meno in relazione alle linee-guida di questa, palesandosi come sicuramente irragionevole (e, perciò viziata da eccesso di potere) una determinazione negativa che non nasca da un riscontro in concreto dell'attività formativa svolta per il conseguimento del titolo e che non tenga conto - e non assicuri nemmeno – della possibilità di adeguare alla propria normativa quanto realizzato altrove e in osservanza di altra disciplina di fonte regionale, anch'essa attuativa di quella comunitaria.

Ciò posto, il Tribunale osserva che, nella vicenda in esame, vengono in rilievo profili e livelli diversi di normazione, il rapporto tra le autonomie regionali e la relazione tra il diritto interno (infrastatale) e quello sovranazionale, in una convergenza della quale non è agevole rinvenire il punto di equilibrio.

Come peraltro già evidenziato in sede cautelare, la determinazione negativa della Regione Campania, non fondata – si ribadisce - su una motivazione congrua alla fattispecie, nel negare in radice la possibilità di riconoscere la validità di titoli conseguiti aliunde e secondo la modalità on-line, si rivela irrispettosa della "altrui" autonomia regionale e del principio, di ispirazione comunitaria e costituzionale, della libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali legittimamente conseguiti all'interno del medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni regole sovranazionali.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento degli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

Sussistono giusti motivi di equità, in ragione della novità della questione, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impegnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)